

Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale

Art. 117

(Sospensione e cancellazione dell'iscrizione agli albi)

- 1.** L'iscrizione agli albi può essere sospesa, su richiesta adeguatamente motivata dell'interessato, per un periodo non superiore a due anni.
- 2.** È disposta la cancellazione dagli albi in caso di:
 - a)** recidiva di cui all'articolo 142, comma 6;
 - b)** perdita dei requisiti di cui all'articolo 114, comma 1, lettere a) e b);
 - c)** decorso del termine di cui al comma 1, in mancanza di una dichiarazione di ripresa dell'attività resa dall'interessato.